



ALLEGATO A alla Dgr n. 949 del 28 luglio 2015

pag. 1/2

Legge Regionale 28 aprile 1998, n.19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. Disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell’art.3, comma 1 della L.R.19/1998.

Alle Amministrazioni Provinciali del Veneto
Uffici Pesca

Ai Bacini di Pesca del Veneto

Alla Consulta Regionale per la Pesca Ricreativa

Alle Associazioni di Pesca Sportiva
Concessionarie di Acque Pubbliche

LORO SEDI

La Legge Regionale 28.04.1998, n.19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” affida alla Regione funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di protezione dell’ittiofauna regionale e dei relativi ecosistemi.

Con Legge Regionale n.9 dell’ 11 maggio 2015 (pubblicata sul BUR n.48 del 15 maggio 2015) la Regione del Veneto ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni alla L.R. n.19/1998 con lo scopo di salvaguardare maggiormente il patrimonio ittico autoctono e aggiornare detta normativa alla realtà della pesca sportiva-dilettantistica attualmente esercitata nelle acque regionali.

Sulla base di un’attenta lettura del testo licenziato dall’Aula consiliare, nonché preso atto delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni provinciali e dalle rappresentanze del mondo della pesca sportivo-amatoriale, è possibile ritenere che detta L.R. n.19/1998 potrà essere oggetto di un’ulteriore rivisitazione, quest’ultima finalizzata a risolvere problematiche di natura interpretativa ed a sanare talune incongruità interne ingenerate dall’intervento operato dalla medesima L.R. n.9/2015.

Nelle more di detta ulteriore rivisitazione, pare opportuno fornire un primo riscontro ad alcuni quesiti formulati dalle Amministrazioni provinciali e dalle Associazioni di rappresentanza del mondo della pesca sportivo-amatoriale, con lo scopo di assicurare l’unitarietà amministrativa in tutto il territorio regionale ai sensi e per i fini di cui all’art.3, comma 1 della L.R.19/1998.

1. Validità dei vigenti Regolamenti provinciali

La norma di prima applicazione contenuta nell’art.31 della L.R.n.9/2015, pur nella sua formulazione chiaramente sottesa a collegare la regolamentazione vigente prima dell’entrata in vigore della medesima L.R.n.9/2015 a quella che sortirà dall’applicazione delle nuove disposizioni, non ricomprende l’art.7 della previgente L.R.n.19/1998 tra gli articoli che debbono continuare ad applicarsi sino all’approvazione dei “nuovi” Regolamenti provinciali.

Che si tratti di una dimenticanza meramente formale, assimilabile ad un refuso, lo si deduce vagliando, sotto un duplice profilo, la *ratio* dell’intervento legislativo in oggetto:

- alla norma non può essere attribuito il perseguimento di soluzioni di continuità tra l’esplicarsi della regolamentazione vigente prima dell’entrata in vigore della L.R.n.9/2015 e l’esplicarsi dell’assetto regolamentare così come normativamente ridefinito;

- l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della L.R.n.19/1998, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R.n.9/2015, presuppone necessariamente l'applicabilità, nelle more dell'approvazione dei "nuovi" regolamenti provinciali, del previgente articolo 7.

2. Divieto di trasporto e detenzione sul luogo di pesca e di uso come esca di pesce vivo

Le proibizioni dettate dall'art. 12, comma 8bis non possono ritenersi estese ai soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque, non potendo queste ultime essere assimilate ad attività di pesca.

3. Navigazione con motore elettrico

L'art. 14, comma 4, letto in combinato disposto con la normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne, di fatto equipara (ai soli fini della navigazione) l'uso del motore elettrico fuoribordo con potenza non superiore a 12 V all'uso di natante a remi, ma ciò limitatamente alle acque ove, in base alla normativa regionale, non vige divieto esplicito all'utilizzo del motore elettrico (come nelle ipotesi di navigazione nei bacini lacustri previste dalla L.R. n. 49/1985), ciò in quanto lo stesso comma 4 dell'art. 14 della L.R.n.19/1998, nel prevedere la possibilità di utilizzo del motore elettrico fuoribordo, fa salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.

4. Utilizzo del pesce vivo e morto come esca

Premesso che l'art. 12, comma 8ter, non è attualmente vigente considerata la norma transitoria prevista dall'art. 31 della L.R. n.9/2015, si osserva che l'interpretazione secondo cui la norma parrebbe vietare comunque l'uso del pesce come esca, vivo o morto che sia, posto che i pesci non possono non essere ricompresi tra gli animali vertebrati, sembra frutto di una lettura parziale del dettato normativo; in realtà il comma 8ter deve essere letto in combinato disposto con il precedente comma 8bis, la cui finalità è quella di escludere l'utilizzo del pesce vivo, non di vietare l'utilizzo del pesce morto. Ne consegue, in sede di applicazione del richiamato art.12, comma 8ter, la necessità di considerare l'utilizzo del pesce morto non assoggettato alla proibizione di cui al medesimo comma 8ter.

5. Art.6 della L.R. n.9/2015

I commi 3 e 4 dell'art.6 della L.R. n.9/2015 non vengono riportati nel testo della L.R. n.19/1998 in quanto detti commi non novellano il testo della L.R. n.19/1998 ma, data la loro natura di norme dirette a disciplinare il regime transitorio, rimangono nel testo della L.R. n. 9/2015.